

Sentenza n. 6519/2016 pubbl. il 31/03/2016

RG n. 57684/2013

Repert. n. 6238/2016 del 31/03/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

così composto:

Dott. Francesco Mannino	Presidente rel.
Dott. Stefano Cardinali	Giudice
Dott. Francesco Remo Scerrato	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al **n.57684** Ruolo generale degli affari contenziosi civili
dell'anno 2013, avente come

Oggetto: Impugnazione di delibera assembleare

promossa da:

ELVIRA LOZUPONE (C.F. LZPLVR60D61H5010), residente in Roma, Via
Dinostrato, 22, e **ROBERTO LOZUPONE** (C.F. LZPRRT70H12H501G),
residente in Roma, Via Sergio Amidei, 33, rappresentati e difesi, giusta procura a
margine dell'atto di citazione, dall'avv. Paolo Flesca del Foro di Roma ed

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO SAVERIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b5



Sentenza n. 6519/2016 pubbl. il 31/03/2016
RG n. 57684/2013
Repert. n. 6238/2016 del 31/03/2016

elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Mazzini,
140.

Attori

Contro

SANTA PASSERA II S.R.L. (c.f. 02204250589), con sede in Roma, Via della Sierra Nevada 106, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti Daniela Sabelli, Antonella Migliaccio ed Ada Di Lieto e presso queste ultime elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Basilio, 72 (Studio Legale Associato in associazione con Simmons & Simmons LLP), giusta procura in calce alla comparsa di risposta.

Convenuta

All'udienza del 20/10/15 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Elvira Lozupone e Roberto Lozupone convenivano innanzi a questo Tribunale la società Santa Passera II s.r.l., per impugnare le deliberazioni assunte dall'assemblea della società Santa Passera II s.r.l. dell'8 maggio 2013, e tutte quelle ad esse conseguenti, deducendo, in particolare, l'inesistenza, la nullità e/o l'annullamento

- delle deliberazioni con cui erano stati modificati gli artt. 8, 9, 12, 13 e 16 dello statuto sociale della Santa Passera II s.r.l.;

Firmato Da: MAWNING FRANCESCO SAVER Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: b5



Sentenza n. 6519/2016 pubbl. il 31/03/2016

RG n. 57684/2013

Repert. n. 6238/2016 del 31/03/2016

- delle deliberazioni con cui il controllo, sia contabile che di gestione, era stato affidato ad un sindaco unico, con l'attribuzione del relativo compenso;
- di tutte le deliberazioni assunte successivamente all'8 maggio 2013;

pertanto, chiedevano che questo Tribunale volesse "accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità o, comunque, accertare e dichiarare l'annullamento delle deliberazioni assunte dall'assemblea della società Santa Passera II s.r.l. dell'8 maggio 2013, depositate presso il Registro del Imprese di Roma il 23 maggio 2013, e di tutte le deliberazioni ad esse conseguenti, con ogni statuizione connessa e conseguente, accertando e dichiarando, in particolare, l'inesistenza, la nullità e/o l'annullamento delle deliberazioni con le quali sono stati modificati gli artt. 8, 9, 12, 13 e 16 dello statuto sociale della Santa Passera II s.r.l. nonché delle deliberazioni con le quali il controllo, sia contabile che di gestione, è stato affidato ad un sindaco unico nella persona del rag. Domenico Di Gioia, con l'attribuzione del relativo compenso, e di tutte le deliberazioni assunte successivamente all'8 maggio 2013. Con vittoria di spese, competenze e diritti."

La Santa Passera II S.r.l.. costituitasi, preliminarmente, eccepiva la improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione e/o la carenza di legittimazione attiva degli attori e, in ogni caso, deduceva la infondatezza in fatto ed in diritto e la assoluta pretestuosità della domanda avversaria, della quale chiedeva, comunque, il rigetto, con vittoria di spese processuali.

Dopo la produzione delle memorie ex art. 183 c.p.c., ritenuta superfluo l'espletamento di prova testimoniale, all'udienza del 20/10/15, precisate le



Sentenza n. 6519/2016 pubbl. il 31/03/2016

RG n. 57684/2013

Repert. n. 6238/2016 del 31/03/2016

conclusioni, la causa era posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno della loro impugnazione, gli attori hanno dedotto

- che l'avviso datato 19 aprile 2013 con cui era stata convocata l'Assemblea dei soci per il 30 aprile 2013 indicava il seguente ordine del giorno:

“Parte Straordinaria

1. *Proposta istituzione del Sindaco Unico o del Revisore in luogo del Collegio Sindacale pluripersonale e conseguente modifica dell'articolo 16 dello statuto relativamente ai requisiti e degli articoli 8 (punto c), 12 e 13 relativamente al solo riferimento ai sindaci che deve essere sostituito con riferimento al Sindaco Unico o al Revisore.*

Parte Ordinaria

- 1.** *Approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012: delibere inerenti e conseguenti;*
- 2.** *Provvedimenti ai sensi dell'art. 2477 Codice Civile: delibere inerenti e conseguenti;*
- 3.** *Denuncia ex art.2408 cod. civ. del Socio Elwira Lozupone e condivisa dal Socio Roberto Lozupone;*
- 4.** *Informativa in merito alle richieste pervenute da parte del Socio Domenico Fabio Lozupone”;*

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO SAVERIO Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: b5



Sentenza n. 6519/2016 pubbl. il 31/03/2016

RG n. 57684/2013

Repert. n. 6238/2016 del 31/03/2016

- che all'avviso di convocazione era allegata la bozza di statuto già contenente le proposte di modifica, elaborate dagli amministratori, che sarebbero state discusse nella assemblea convocata;
- che l'ordine del giorno inviato era particolarmente specifico, tanto da indicare esattamente gli articoli statutari che si intendevano modificare (artt. 16, 8, punto c, 12 e 13) ed il contenuto delle modifiche, sicchè i soci erano stati chiamati a discutere e deliberare unicamente su tali specifiche materie e quindi sulle norme statutarie indicate dagli amministratori nell'ordine del giorno trasmesso con i due successivi avvisi di convocazione e sulle specifiche modifiche che detti ordini del giorno avevano posto in discussione;
- che le modifiche proposte presentavano i seguenti punti di criticità:

A. quanto alla nuova formulazione dell'art. 16, si contestava:

1. il proposto inserimento di una clausola di riserva (*"semprechè la nomina di un Collegio non sia obbligatoria"*) di dubbia portata applicativa. Se infatti con essa si fosse inteso che l'organo di controllo avesse potuto essere monocratico solo nel caso in cui la sua nomina fosse facoltativa allora le modifiche proposte non erano di immediata applicazione per la Santa Passera II s.r.l. (il capitale sociale della Società, infatti, è superiore al limite indicato negli artt. 2477, comma 1, e 2327 cod. civ., ...). Se invece il riferimento alla nomina obbligatoria del collegio

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO SAVERIO Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: b5



Sentenza n. 6519/2016 pubbl. il 31/03/2016

RG n. 57684/2013

Repert. n. 6238/2016 del 31/03/2016

si fosse dovuto intendere come riferimento a presunte ipotesi di necessaria collegialità dell'organo di controllo allora tali ipotesi – sconosciute agli esponenti – avrebbero dovuto essere specificate, ...;

2. *che in base alle modifiche proposte, al nuovo organo di controllo monocratico era affidato unicamente il controllo dei conti e non anche il controllo di gestione di cui all'art. 2403 cod. civ. Considerando che per la Società la nomina di un organo di controllo è, come riferito, obbligatoria, la modifica proposta non solo rappresentava una riduzione dei controlli societari (proposta peraltro in occasione della presentazione da parte degli esponenti di una denuncia ex art. 2408 cod. civ.) ma si poneva in aperto contrasto con il disposto dell'art. 2477, comma 5, cod. civ.;*
3. *che in relazione ai compensi dell'organo di controllo si faceva riferimento a fantomatiche "tariffe di legge" quando, notoriamente, il decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 (c.d. decreto liberalizzazioni, convertito con modificazioni con la Legge n. 27 del 24 marzo 2012), all'art. 9, aveva espressamente abrogato le tariffe delle professioni regolamentate;*
4. *che l'ultimo comma dell'articolo era semplicemente incomprensibile, introducendo un principio ("nei casi*





Sentenza n. 6519/2016 pubbl. il 31/03/2016

RG n. 57684/2013

Repert. n. 6238/2016 del 31/03/2016

consentiti dalla legge al Sindaco Unico compete il controllo contabile della Società”) o ridondante o paradossale Infatti, il primo comma della nuova versione dell’art. 16 già assegnava il controllo dei conti al sindaco unico. Quindi, la disposizione in commento sarebbe stata inutile e ridondante, salvo che la volontà del compilatore delle modifiche proposte non fosse quella di ancorare l’attribuzione al sindaco unico del controllo dei conti solo per l’ipotesi in cui esso possedesse i requisiti soggettivi prescritti dall’art. 2409 bis, comma 2, cod. civ. richiamato dall’art. 2477, comma 5, cod. civ. (l’iscrizione nel registro dei revisori). In tal caso però, ..., al sindaco unico non revisore dei conti, in base allo statuto, non sarebbe residuata alcuna competenza;

5. *che la disciplina proposta nell’articolo in questione non prevedeva nemmeno, in alternativa alla nomina del sindaco unico, la nomina di un revisore esterno, nonostante le proposte di modifica dei successivi articoli, al contrario, implicassero la possibile esistenza di tale figura.*

B. quanto alla nuova formulazione dell’art. 8, si contestava l’introduzione del concetto di “nomina del Revisore” che non era invece prevista dal successivo art. 16, inoltre, si evidenziava che, per l’ipotesi in cui fossero stati nominati sia il sindaco

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO SAVER Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: b5



Sentenza n. 6519/2016 pubbl. il 31/03/2016

RG n. 57684/2013

Repert. n. 6238/2016 del 31/03/2016

unico che il revisore esterno, la disciplina della nomina di quest'ultimo sarebbe stata in contrasto con quanto previsto dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

C. quanto alla nuova formulazione dell'art. 12, si contestava che con esso era attribuito anche all'eventuale revisore esterno il potere di richiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione e senza alcuna limitazione;

D. quanto alla nuova formulazione dell'art. 13, si contestava la previsione dell'obbligo di convocare il revisore alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

- che le modifiche statutarie proposte per introdurre il riferimento all'organo monocratico non erano necessarie, poiché, secondo un *"autorevole orientamento dottrinario"*, gli statuti elaborati in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. 2.11.2011 n. 18 (che aveva modificato l'art. 2477 c.c. prevedendo l'introduzione del Sindaco Unico) si dovevano interpretare nel senso di consentire, comunque, la nomina di un organo di controllo unipersonale senza bisogno di adeguamenti.

Gli attori hanno, ancora, evidenziato

- che, a fronte di tali critiche, l'Assemblea
 - aveva espresso *"la necessità di approfondire ulteriormente la stesura della modifica dell'art. 16"* e, su proposta del Presidente e



Sentenza n. 6519/2016 pubbl. il 31/03/2016

RG n. 57684/2013

Repert. n. 6238/2016 del 31/03/2016

con l'astensione degli odierni attori aveva deliberato "un rinvio" dell'adunanza al "giorno 8 maggio 2013";

- o anche per la parte ordinaria, dopo avere "preso atto che nella parte straordinaria l'assemblea" stessa aveva "ritenuto di non esprimersi ancora in merito alle proposte di modifiche statutarie relative alla nomina del Sindaco Unico o Revisore rinviando la seduta al giorno 08/05/2013 ore 16,00 stesso luogo per la trattazione del medesimo argomento", aveva deliberato, con la medesima maggioranza e sempre su proposta del Presidente, di rinviare la "discussione del punto 2) all'ordine del giorno alla stessa data dell'08 maggio 2013 orario immediatamente a seguire della parte straordinaria";

- che, subito dopo la chiusura dell'adunanza del 30 aprile 2013, gli amministratori della Società avevano trasmesso a tutti i soci il seguente avviso di convocazione per la assemblea dell'8 maggio 2013:

"Si comunica che in data 30 aprile 2013 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di rinviare la trattazione del punto 1) all'ordine del giorno della parte straordinaria e del punto 2) all'ordine del giorno della parte ordinaria per la data dell'8 maggio 2013, ore 16:00 stesso luogo della precedente riunione.

In esecuzione di quanto deliberato in data 30 aprile 2013, siete invitati a partecipare all'assemblea dei soci presso lo studio del Notaio Ramondelli in Roma, Via dei Cestari n. 34 in data 8 maggio 2013 alle ore 16:00 per discutere e deliberare sul seguente:

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO SAVER Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: b5



Sentenza n. 6519/2016 pubbl. il 31/03/2016

RG n. 57684/2013

Repert. n. 6238/2016 del 31/03/2016

Ordine del giorno

Parte Straordinaria

1. *Proposta istituzione del Sindaco Unico o del Revisore in luogo del Collegio Sindacale pluripersonale e conseguente modifica dell'articolo 16 dello statuto relativamente ai requisiti e degli articoli 8 (punto c), 12 e 13 relativamente al solo riferimento ai sindaci che deve essere sostituito con riferimento al Sindaco Unico o al Revisore.*

Parte Ordinaria

2. *Provvedimenti ai sensi dell'art. 2477 Codice Civile: deliberare inerenti e conseguenti”.*
- che, anche in questa circostanza, era stato indicato dettagliatamente l'oggetto dell'assemblea, con la specificazione che, per la parte straordinaria, esso consisteva nella “*modifica dell'articolo 16 dello statuto relativamente ai requisiti e degli articoli 8 (punto c), 12 e 13 relativamente al solo riferimento ai sindaci che deve essere sostituito con riferimento al Sindaco Unico o al Revisore*”, con una chiara delimitazione delle norme e degli argomenti oggetto di discussione;
 - che, il 7 maggio 2013, il giorno precedente all'adunanza stessa, alle ore 14,33, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società aveva trasmesso ai soci una bozza con evidenziate le proposte di modifica dello statuto che si intendevano formulare l'indomani; modifiche molto più ampie di quelle ricomprese nell'ordine del giorno,



Sentenza n. 6519/2016 pubbl. il 31/03/2016

RG n. 57684/2013

Repert. n. 6238/2016 del 31/03/2016

con profili altamente controversi ed evidenziate in relazione non al testo del vigente statuto sociale ma al testo delle proposte di modifica presentate nell'Assemblea del 30 aprile 2013 ed in quella sede abbandonate;

- che essi non avevano partecipato all'assemblea dell'8 maggio 2013, le cui deliberazioni erano state iscritte al Registro delle Imprese di Roma il 23 maggio 2013;
- di avere appreso, dalla lettura dei verbali delle adunanze del 30 aprile 2013 e dell'8 maggio 2013, trasmessi ai soci dagli amministratori della Società in data 6 giugno 2013, che i soci rappresentanti il 65% del capitale sociale intervenuti all'adunanza dell'8 maggio 2013,
 - **in parte straordinaria**, avevano approvato integralmente le modifiche statutarie proposte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberando "di conseguenza:

- di modificare l'art. 16 dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:

'Art. 16 (Nuovo Testo) - La nomina di un Sindaco Unico/Collegio Sindacale ovvero di un Revisore/ Società di Revisione contabile iscritto/a nel registro istituito presso il Ministero della Economia e delle Finanze, è obbligatoria qualora si verificano i presupposti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile, ovvero negli altri casi previsti dalla legge.

Firmato Da: MAWNING FRANCESCO SAVER Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: b5



Sentenza n. 6519/2016 pubbl. il 31/03/2016

RG n. 57684/2013

Repert. n. 6238/2016 del 31/03/2016

Qualora non vi sia obbligo di nomina, è comunque facoltà dei soci nominare un Sindaco Unico/Collegio Sindacale o un Revisore Legale / Società di Revisione, determinandone competenze e poteri.

In tutti i casi di cui sopra, i soci potranno nominare:

a) un Sindaco Unico (o Collegio Sindacale) ovvero un Revisore (o Società di Revisione), al quale affidare il controllo sulla gestione e la revisione legale dei conti;

b) un Revisore (o Società di Revisione), al quale affidare la sola revisione legale dei conti;

c) un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale, al quale affidare il controllo sulla gestione, unitamente ad un Revisore o una Società di Revisione, ai quali affidare la sola revisione legale dei conti.

In caso di nomina di un Collegio Sindacale lo stesso sarà composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci Supplenti.

Il Sindaco Unico o i membri del Collegio Sindacale, nonché il Revisore o la Società di revisione dureranno in carica per tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I compensi del Sindaco Unico o dei membri del Collegio Sindacale, nonché del Revisore o della Società di Revisione sono stabiliti con decisione dei soci in conformità alla legge.

Qualora venga nominato un Collegio Sindacale, tale organo può tenere le proprie riunioni anche con mezzi di telecomunicazione. In questo caso, le



Sentenza n. 6519/2016 pubbl. il 31/03/2016

RG n. 57684/2013

Repert. n. 6238/2016 del 31/03/2016

verifiche documentali potranno essere eseguite da un Sindaco o da un ausiliario o da un dipendente, il quale ne darà contestuale ragguaglio ai Sindaci collegati e trasmetterà ad essi i fac-simile dei documenti che questi richiedano'.

- di modificare il punto c) dell'art. 8 e gli artt. 9, 12 e 13 relativamente al solo riferimento ai sindaci che deve essere sostituito con riferimento al Sindaco Unico, od al Collegio Sindacale e/o al Revisore/Società di Revisione.

Detti articoli vengono modificati come segue:

1) 'Art. 8 (Nuovo Testo) - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e le delibere inerenti la distribuzione di utili;*
- b) la nomina dell'organo amministrativo;*
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale e/o del Revisore / Società di Revisione;*
- d) le modificazioni del presente Statuto;*
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci' ;*



Sentenza n. 6519/2016 pubbl. il 31/03/2016

RG n. 57684/2013

Repert. n. 6238/2016 del 31/03/2016

2) 'Art. 9 (Nuovo Testo) Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Quando sussistano i requisiti richiesti dall'art. 2364 secondo comma potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con avviso spedito con lettera raccomandata ai Soci, ovvero con altro mezzo in forma scritta idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati l'organo amministrativo e l'organo di controllo il Sindaco Unico o i membri del Collegio Sindacale e/o il Revisore o la Società di Revisione, se nominati; ciascuno degli intervenuti, tuttavia, può opporsi alla

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO SAVER Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: b5



Sentenza n. 6519/2016 pubbl. il 31/03/2016

RG n. 57684/2013

Repert. n. 6238/2016 del 31/03/2016

discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro soci; il voto vale in misura proporzionale alla partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, ai sensi dell'Art. 2372 del C.C..

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea';

3) 'Art. 12 (Nuovo Testo) - Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, si raduna, sia nella sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri o, se nominati, dal Sindaco Unico, dalla maggioranza dei membri del Collegio Sindacale ovvero o dal Revisore / Società di Revisione, con specifica indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno';

4) 'Art. 13 (Nuovo Testo) - Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, viene convocato dal Presidente con lettera Raccomandata da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a tutti i Consiglieri ed (se nominati) al Sindaco Unico ovvero ai membri del Collegio Sindacale e/o al Revisore / Società di Revisione, e nei casi di urgenza con un telegramma, ovvero con altro mezzo in forma scritta idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno due giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore ed (se nominati) al Sindaco Unico

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO SAVER Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: b5



Sentenza n. 6519/2016 pubbl. il 31/03/2016

RG n. 57684/2013

Repert. n. 6238/2016 del 31/03/2016

ovvero ai membri del Collegio Sindacale e/o al Revisore Società di Revisione, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione stessa, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti all'ordine del giorno. Saranno, tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione ed (se nominati) il Sindaco Unico ovvero i membri del Collegio Sindacale e/o il Revisore / Società di Revisione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti”;

o in **“sede ordinaria”**:

- “- di prevedere per il triennio 2013-2015 la nomina di un Sindaco Unico;*
- di nominare Sindaco Unico il rag. DOMENICO DI GIOIA nato a Lodi il 2 gennaio 1953, residente a Roma, Via Alessio Baldovinetti n. 30, codice fiscale DGIDNC53A02E648R, iscritto al n. 19863 nel Registro dei Revisori Legali dei Conti tenuto dal Ministero Economia e Finanze;*
- di affidare al Sindaco Unico anche la revisione legale dei conti;*
- di stabilire il compenso annuo in euro 10.000 (diecimila) oltre agli oneri di legge”.*

In relazione a tali deliberazioni, gli attori hanno lamentato la invalidità delle delibere modificative dello statuto sociale, della delibera di nomina del sindaco unico e, conseguentemente, di tutte le delibere sociali assunte successivamente a tale nomina.



Sentenza n. 6519/2016 pubbl. il 31/03/2016

RG n. 57684/2013

Repert. n. 6238/2016 del 31/03/2016

Quanto alle delibere modificative dello statuto sociale, gli attori hanno evidenziato che l'Assemblea, esorbitando dal contenuto e dai limiti imposti dall'ordine del giorno, in violazione degli artt. 2366 e 2479 cod. civ. nonché dell'art. 9 dello statuto, aveva modificato cinque norme statutarie, ampliando il contenuto delle modifiche per le quali era stata convocata. In particolare,

1. le norme statutarie previste agli artt. 8 punto c, 12, 13 e 16 erano state modificate in modo più ampio e comunque difforme a quanto annunciato nel citato ordine del giorno;
2. era stato modificato l'art. 9, non incluso nelle materie poste dagli amministratori all'ordine del giorno;
3. la rubrica del titolo V dello statuto era stata modificata - dalla formula "Controllo legale dei conti" a quella "Controllo della Società" - in assenza di conforme deliberato assembleare;

In relazione alle doglianze avanzate da parte attrice, si deve premettere che non compete a questo Tribunale la valutazione sulla opportunità o meno delle dedotte modifiche statutarie, sicchè, ai fini del decidere, è irrilevante ogni critica relativa alla erroneità o inopportunità delle scelte assembleari.

Posto ciò, in ordine alle modifiche sopra indicate al punto 1, gli attori hanno lamentato che, a fronte di un ordine del giorno secondo cui doveva essere discusso ed eventualmente deliberata la sostituzione del Collegio Sindacale con il Sindaco Unico o con un Revisore, il riferimento ai sindaci era stato sostituito con un riferimento "al Sindaco Unico, od al Collegio Sindacale e/o al Revisore/Società di Revisione", quindi anche ad un organo collegiale.



Sentenza n. 6519/2016 pubbl. il 31/03/2016

RG n. 57684/2013

Repert. n. 6238/2016 del 31/03/2016

Tale critica è infondata.

Premesso che ai soci, successivamente all'invio dell'ordine del giorno e prima dello svolgimento di ciascuna assemblea, era stata inviata una bozza di statuto contenente la possibile nuova formulazione degli articoli oggetto di modifica, la circostanza che nell'ordine del giorno fosse indicata la modifica *“dell'articolo 16 dello statuto relativamente ai requisiti e degli articoli 8 (punto c), 12 e 13 relativamente al solo riferimento ai sindaci che deve essere sostituito con riferimento al Sindaco Unico o al Revisore”* non precludeva certo all'assemblea di rivalutare l'opportunità di apportare la modifica ipotizzata e/o di modificarne il contenuto. È irrilevante che nell'ordine del giorno fossero state indicate le modifiche specifiche che si intendeva apportare allo statuto perchè il cambiamento effettivo delle clausole statutarie era comunque rimesso alle valutazioni dell'assemblea e sarebbe, comunque, avvenuto (ed è avvenuto) all'esito del dibattito; l'assemblea, nella pienezza dei suoi poteri, ben poteva assumere le decisioni ritenute più opportune nell'ambito degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nella fattispecie, la formulazione di quest'ultimo, non generica ma specifica, non era di ostacolo al dibattito assembleare ed alle conseguenti decisioni e gli attori non possono sostenere che la loro buona fede sia stata sorpresa.

In ordine alla modifica sopra indicata al punto 2, parte attrice ha evidenziato che la modifica dell'art. 9 dello statuto sociale, nella parte in cui disciplina la c.d. assemblea totalitaria, non era stata indicata in nessuno dei due avvisi di convocazione e quindi non poteva essere approvata; essa, peraltro, non

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO SAVER Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: b5



Sentenza n. 6519/2016 pubbl. il 31/03/2016

RG n. 57684/2013

Repert. n. 6238/2016 del 31/03/2016

costituiva un allineamento reso necessario dalle altre modifiche statutarie deliberate ma rappresentava una scelta negoziale errata o comunque inusuale.

Al riguardo, ribadito che questo Tribunale non può sindacare l'esattezza o meno della scelta negoziale, la modifica dell'art. 9 in questione, contrariamente a quanto ritenuto dagli attori, appare realmente una deliberazione consequenziale ed accessoria alle modifiche degli articoli di statuto indicati in precedenza. Infatti la modifica oggetto di doglianza nell'articolo in questione ha sostituito alla precedente indicazione del Collegio Sindacale il riferimento al Sindaco Unico, od ai membri del Collegio Sindacale e/o al Revisore o alla Società di Revisione, costituenti il nuovo organo di controllo, così come specificamente indicati nella nuova formulazione degli artt. 8 (punto c), 12 e 13 e 16 dello statuto; per tale motivo, la modifica dell'art.9 citato ben poteva essere adottata dall'assemblea dei soci, pur in mancanza di una specifica indicazione nell'ordine del giorno (*ex plurimis*, cfr. Cass. sent. n.14814/06).

Infine, in relazione alle doglianze di cui al punto 3 che precede, appare irrilevante che la rubrica del titolo V dello statuto sia stata modificata, in assenza di conforme deliberato assembleare, dalla formula "Controllo legale dei conti" a quella "Controllo della Società", posto che la modifica del predetto titolo, oltre che essere un adeguamento alle modifiche apportate, non ha, comunque, un contenuto precettivo.

Alla infondatezza delle doglianze sopra indicate consegue il rigetto anche delle domande volte a fare dichiarare "l'inesistenza, la nullità e/o l'annullamento... delle deliberazioni con le quali il controllo, sia contabile che di



Sentenza n. 6519/2016 pubbl. il 31/03/2016
RG n. 57684/2013
Repert. n. 6238/2016 del 31/03/2016

gestione, è stato affidato ad un sindaco unico nella persona del rag. Domenico Di Gioia, con l'attribuzione del relativo compenso, e di tutte le deliberazioni assunte successivamente all'8 maggio 2013."

La nomina in questione e tutte le deliberazioni assunte successivamente alla assemblea dell'8 marzo 2013, infatti, sono conseguenti e conformi alle norme statutarie modificate legittimamente.

Tutte le domande avanzate dagli attori vanno, pertanto, rigettate.

Per il principio della soccombenza, le spese processuali sostenute dalla convenuta vittoriosa vanno poste interamente a carico di parte attrice. Dette spese, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n.55/14, vanno liquidate in complessivi €7.000, oltre accessori come per legge, per ciascuna delle due parti convenute costituite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, di sattesza ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- rigetta le domande avanzate da Elvira Lozupone e Roberto Lozupone nei confronti della società Santa Passera II s.r.l.;
- condanna Elvira Lozupone e Roberto Lozupone alla rifusione, in favore della Santa Passera II s.r.l., delle spese processuali, liquidate come in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile del Tribunale – Tribunale delle Imprese, in data 1 marzo 2016.

Il Presidente est.
(dott. Francesco Mannino)

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO SAVER Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: b5

